

Proposta di legge regionale concernente

“Disposizioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Modifica alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.)”

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.), ed in particolare gli articoli 3 e 6;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);

Considerato quanto segue:

1. al fine di evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, il d.lgs. 99/1992 disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura individuando, in particolare, i valori limite delle concentrazioni di alcuni contaminanti che non devono essere superati nel suolo e nel fango;
2. per le suddette finalità l'articolo 3 del citato d.lgs. 99/1992 stabilisce altresì che i fanghi, per essere utilizzati, non devono contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale, mentre l'articolo 6 del medesimo decreto demanda alle regioni il compito di individuare ulteriori limiti e condizioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
3. l'esperienza maturata nell'applicazione del d.lgs. 99/1992 ha reso evidente la necessità di estendere le verifiche alla presenza, nei fanghi e nel suolo, di ulteriori sostanze potenzialmente contaminanti;
4. a tal fine l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha predisposto il Rapporto n. 228/2015 “Uso dei fanghi di depurazione in agricoltura: attività di controllo e vigilanza sul territorio” nel quale, sulla base delle iniziative adottate da alcune regioni e degli studi condotti a livello europeo, sono stati individuati i parametri da indagare e i relativi valori limite, necessari a garantire un elevato grado di protezione del suolo nell'impiego dei fanghi di depurazione in agricoltura;

5. il citato Rapporto ISPRA n. 228/2015 è stato redatto proprio allo scopo di fornire un valido riferimento scientifico “*da proporre alla considerazione di altri enti regionali e dei tecnici e dei funzionari coinvolti nelle attività di revisione della normativa sia nazionale che regionale*”, per apportare, a detta normativa, i correttivi e gli aggiornamenti derivanti dall’esperienza maturata e dagli studi condotti;

6. il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del mare e del territorio, con nota prot 0000173 del 5 gennaio 2017, in risposta ad alcuni quesiti formulati dalla Regione, ha ribadito che l’art. 6 del d.lgs. 99/1992 sopra citato consente alle regioni di individuare ulteriori limiti e condizioni per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ed ha evidenziato l’opportunità, nell’adeguamento del quadro normativo esistente, di assumere a riferimento il suddetto Rapporto ISPRA 228/2015, quale “*valido riferimento scientifico*” per l’introduzione di ulteriori valori e parametri da indagare, funzionali al controllo di quelle sostanze potenzialmente inquinanti ad oggi non disciplinate dal d.lgs. 99/1992

7. si rende dunque necessaria, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 del d.lgs.99/1992, una revisione della normativa regionale che, al fine di garantire il corretto impiego dei fanghi di depurazione a beneficio dell’agricoltura senza effetti nocivi per l’ambiente e la salute umana, assuma a riferimento i parametri, da indagare sia nei fanghi che nei suoli, ed i relativi valori limiti riportati nel citato Rapporto 228/2015 ISPRA;

8. poiché il Rapporto 228/2015 ISPRA non contempla gli idrocarburi (pesanti e leggeri) tra i parametri da indagare nei fanghi di depurazione, si ritiene necessario stabilire, con riferimento a detto parametro, le modalità tecniche e procedurali di valutazione finalizzate a prevenire il rischio che si determinino le condizioni di “sito potenzialmente contaminato” (ai sensi della parte IV, titolo V del Dlgs 152/2006).

Art. 1

Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Inserimento dell’articolo 20 decies della l.r. 25/1998

1. Dopo l’articolo 20 nonies della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.) è inserito il seguente:

“Art. 20 decies

Disposizioni per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.), le analisi sui terreni e sui fanghi previste nel medesimo decreto sono effettuate con riferimento ai limiti, ai parametri ed alle modalità tecniche e procedurali di valutazione di cui all’allegato B della presente legge.

2. Gli esiti della caratterizzazione e delle valutazioni di cui al comma 1 sono valutati dalla struttura regionale competente nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli

impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), acquisito il parere di ARPAT.

Art.2

Inserimento di una disposizione transitoria per lo
spandimento dei fanghi di
depurazione in agricoltura.
Inserimento dell'articolo 31 quinquies alla l.r.25/1998

1. Dopo l'articolo 31 quater della l.r.25/1998 è inserito il seguente:

“Art. 31 quinquies

Disposizioni transitorie
relative allo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura

1. Per le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore dell'articolo 20 decies, il rispetto di quanto previsto all'allegato B della presente legge è verificato sui fanghi e sui suoli nell'ambito delle attività di controllo, nonché nell'ambito delle analisi periodiche dei terreni di cui all'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 99/1992, previa acquisizione del parere di ARPAT. All'esito di tale verifica, le prescrizioni contenute nell'autorizzazione possono essere integrate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 5, comma 5, del D.P.R. 59/2013.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 decies si applicano anche ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di tale norma nonché alle richieste di modifica di autorizzazioni già rilasciate a tale data.”.